

Beni del demanio marittimo - Sdemanializzazione tacita - Ammissibilità  
- Esclusione - Conseguenza - Adozione di un provvedimento espresso e  
formale della competente autorità amministrativa - Necessità.

A differenza di quanto previsto dall'art. 829 cod. civ. - secondo cui  
il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura  
dichiarativa e può avvenire anche tacitamente - per i beni  
appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia,  
comprensiva dell'arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si  
realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 35  
cod. nav., l'adozione di un espresso e formale provvedimento della  
competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 11/05/2009